



# Comune di CONCA dei MARINI

Provincia di Salerno

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

### Art. 1. Composizione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “**Commissione**”, è un organo collegiale tecnico-consultivo.
2. La Commissione è composta da cinque componenti effettivi dotati di professionalità tecnica, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 10/1982.
3. Il titolo di studio, l'esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
4. I membri della Commissione sono:

**A - Presidente** - Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato;

**B - Commissario** - Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in materia attinente la pianificazione, l'uso e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali, con qualificata esperienza almeno triennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione.

Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell'attività istruttoria di pratiche paesaggistiche.

**C - Commissario** - Architetto, paesaggista, urbanista, ingegnere o comunque in possesso di diploma di laurea in materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali geografiche ed ambientali, con qualificata esperienza almeno triennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come pubblico dipendente o come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione.

Geometra con qualificata esperienza almeno quinquennale nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata nel pubblico impiego, nell'attività istruttoria di pratiche paesaggistiche.

Geometra o perito con qualificata esperienza almeno quinquennale, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, maturata come libero professionista in possesso di abilitazione alla professione e come membro di commissione Edilizia.

**D - Commissario** - esperto nelle materie e discipline naturalistiche, agricolo forestali - Beni ambientali, comprovate da pluriennale esperienza rilevabile da curriculum;

**E - Commissario** - esperto nelle materie e discipline naturalistiche, agricolo forestali - Beni ambientali, comprovate da pluriennale esperienza rilevabile da curriculum;

#### **Art. 2. Nomina, durata e compensi.**

1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. 10/82, previa acquisizione e valutazione dei curricula dei componenti individuati anche dall'elenco dei professionisti agli atti del Servizio LL.PP.. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1 comma 4. Le istanze ed i relativi curriculum saranno volutati dal responsabile del settore urbanistica al fine della verifica del possesso dei requisiti e quindi dell'idoneità alla nomina.
2. La durata in carica della Commissione corrisponde a tre anni così come previsto dalla L.R. 10/1982.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre novanta giorni dalla scadenza.
4. La partecipazione alle sedute della Commissione dà diritto al compenso per ogni presenza di Euro 27,00 al lordo delle imposte dovute per legge, salvo eventuale rimborso spese per indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per legge o regolamento.
5. Nella prima seduta, la Commissione nomina il vice presidente, scelto tra gli stessi componenti.
6. A parità di voti ottenuti a seguito della votazione di nomina da parte del Consiglio, sarà nominato componente della CLP il professionista con maggiori anni di iscrizione al rispettivo albo, in caso di ulteriore parità sarà nominato il professionista in possesso del maggiore titolo.

#### **Art. 3. Casi di incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile:
  - con il ruolo di Sindaco, assessore, consigliere o di amministratore di aziende o società o componente di consorzi in cui il Comune partecipi con quote o azioni;
  - con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che:
  - per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione;
  - si trovano nelle situazioni di inconfiribilità, anche sopravvenute, previste dal D.Lsg. 39/2013.
3. I membri della Commissione direttamente, interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche, nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

#### **Art. 4. Casi di decadenza del commissari**

1. I membri della Commissione decadono, automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui di precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina;
2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati, per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

#### **Art. 5. Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni**

1. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:

- alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
- alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato;
- ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Campania, nonché agli altri atti di natura paesistica.

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, ovvero dal presente regolamento, nonché, per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.

3. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:

- Autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze subdelegate ai comuni dalla Regione Campania;
- Accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai comuni dalla Regione Campania;
- Strumenti di pianificazione (Piano Urbanistico Comunale, Piani Urbanistici Attuativi, Piani di Recupero, Piani di Settore, ecc.);
- Opere pubbliche;
- Procedure di programmazione negoziata (accordi di programma, accordi procedurali, ecc.); Ogni qual volta il Responsabile del procedimento o del Servizio ritenga che l'intervento proposto, incida sull'assetto del territorio comunale.

4. La Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale. Tale deliberazione dovrà essere preceduta da una proposta del Responsabile Servizio competente. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in

apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.

5. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.
6. La Commissione si esprime con:
  - pareri;
  - deliberazioni di indirizzo.

#### **Art. 6. Segretario di commissione.**

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Edilizia Privata o da persona dallo stesso delegata, il Segretario non ha diritto di voto.
2. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vicepresidente e dal segretario, e dai membri della Commissione e deve contenere:
  - l'indicazione dei presenti;
  - il parere motivato;
  - eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime;
3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:
  - ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
  - a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la data della seduta di commissione.

#### **Art: 7. Convocazione.**

1. La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
2. La seduta è convocata dal Presidente della Commissione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. La convocazione avviene esclusivamente a mezzo P.E.C. da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo P.E.C. da inviare almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
3. Il Presidente fissa gli ordini del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.
4. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

#### **Art. 8. Validità delle sedute e delle decisioni**

1. Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di almeno tre membri esperti.
2. I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.

#### **Art. 9. Pubblicità delle sedute.**

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile e/o l'assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

#### **Art. 10. Rapporto con le strutture organizzative del Comune**

1. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
2. Ciascun commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.
3. Il Responsabile Servizio, in caso di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della commissione per il paesaggio con altre commissioni tecniche, ove esistenti o di nuova nomina da parte dell'Amministrazione Comunale, attinenti fa pratica da esaminare.

#### **Art. 11. Norme transitorie, finali e di indirizzo.**

1. Secondo il principio di deregolamentazione, il presente regolamento dovrà essere recepito dal nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, in corso di redazione.